



La Segretaria Generale

2.2.2 / 11/2014

Al Segretario dell' Associazione
radicale Adelaide Aglietta
Sig. Giulio Manfredi
Via Botero, 11/F
10122 TORINO

Oggetto: Richiesta pubblicazione on line dei verbali delle Giunte e delle Commissioni del Consiglio regionale.

Facendo seguito alla Sua dell'8 ottobre 2014 (prot. CR. n. 33904) con la quale si richiede di procedere alla pubblicazione *on line* dei verbali delle Giunte e delle Commissioni del Consiglio regionale, La informo che il Consiglio regionale non può provvedere in tal senso in quanto lo Statuto regionale e il Regolamento interno del Consiglio regionale non riconoscono natura pubblica né alle sedute delle Commissioni ordinarie né a quelle delle Giunte.

A tal proposito si richiama, innanzitutto, quanto disposto dell'articolo 32 dello Statuto che regola i poteri di consultazione delle Commissioni, ossia il momento peculiare in cui l'organo del Consiglio regionale si apre alla presenza di persone esterne all'organizzazione regionale.

Tale disposizione, dopo aver stabilito al comma 1 il panorama soggettivo dei destinatari dell'invito a partecipare alle consultazioni, circoscrivendolo a rappresentanti e dirigenti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle associazioni, istituzioni scientifiche e culturali e degli altri organismi sociali, esplicita, al comma 3, che "è esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute delle Commissioni in cui si procede alla stesura e all'approvazione di documenti, relazioni e pareri".

Il Regolamento poi, al comma 3 dell'articolo 41, stabilisce che le consultazioni debbano esaurirsi quando la Commissione delibera di passare all'esame degli articoli di un progetto di legge o alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri e pertanto esplicita l'impossibilità di partecipazione in questa fase di membri esterni al Consiglio regionale.

Dalla lettura di tali disposizioni statutarie e regolamentari emerge chiaramente il carattere di eccezionalità di partecipazione di soggetti estranei al lavoro di Commissione: il loro apporto è circoscritto alla sola fase di raccolta dei contributi dei destinatari dell'invito ed è precluso in ogni fase in cui si procede alla discussione di merito e alla votazione e conseguente approvazione di testi legislativi o deliberativi.

Si richiama, inoltre, quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 46 dello Statuto il quale, relativamente al procedimento di esame e approvazione di un testo in sede legislativa, demanda al Regolamento interno la forma di pubblicità dei lavori di Commissione. Lo Statuto regionale allora delimita la disciplina delle forme pubblicitarie dei lavori di Commissione alla sola disposizione relativa al procedimento di approvazione in sede legislativa, così dando per esclusa ogni forma di carattere pubblico alle altre forme di procedimento legislativo (referente, redigente e consultiva) in sede di Commissione.

La *ratio* della disposizione va ricercata nell'elemento intrinseco che caratterizza il procedimento in sede legislativa: la scelta del legislatore regionale è stata quella di attribuire ai lavori di Commissione in sede legislativa le medesime caratteristiche del procedimento ordinario in quanto la trattazione del progetto di legge nella sola Commissione esaurisce l'intero *iter* di approvazione in quella sede, non essendo più prevista una ulteriore fase di esame del provvedimento in assemblea plenaria.

Il su richiamato articolo 46 deve poi essere letto parallelamente a quanto stabilito dagli articoli 30 e 52, comma 5, del Regolamento.

La prima norma prevede che le sedute delle Commissioni riunite in sede legislativa siano pubbliche e detta ulteriori disposizioni in merito sia all'ammissione del pubblico alla sala in cui si riunisce la Commissione sia alla possibilità di assistere alle sedute tramite collegamento informatico a circuito chiuso.

La seconda norma, precisa che le sedute delle commissioni in sede legislativa, al pari delle sedute del Consiglio regionale, sono trasmesse via *streaming* sul sito internet del Consiglio stesso.

Per le ragioni qui esposte il carattere non pubblico delle sedute ordinarie non consente la pubblicazione *on line* dei processi verbali e dei resoconti sommari delle sedute di Commissione e, in questo contesto, devono essere lette anche le sintesi degli argomenti trattati in ciascuna seduta svolta pubblicate nella sezione Infocommissioni del sito istituzionale.

Tali documenti intendono trovare un adeguato punto di mediazione tra il carattere non pubblico delle sedute di Commissione e l'esigenza di fornire all'utenza esterna un giusto grado di informazione sui lavori delle stesse. La tecnica redazionale adottata, proprio in ossequio al più volte ricordato principio di non pubblicità dei lavori ordinari delle Commissioni ordinarie, necessariamente si ispira all'esigenza di fornire esclusivamente informazioni sommarie sulle risultanze

dei temi trattati, riassumendo soltanto per punti le varie posizioni assunte dai consiglieri in seduta senza attribuire gli interventi a chi li ha formulati.

Infine il Consiglio regionale non può disporre, a legislazione regionale vigente, la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" dei verbali ritenendoli dati ulteriori ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs 33/2013 in quanto il quadro normativo qui delineato assurge quale limite invalicabile una legittima pubblicazione.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

Silvia Bertini



AJ/